

# COMUNE DI LOZZO ATESTINO

Provincia di Padova

Ufficio Tecnico

Area Sviluppo Territoriale

---

## PROGETTO PRELIMINARE DEI LAVORI DI

AMPLIAMENTO DEL COMPLESSO  
SCOLASTICO "G. NEGRI" PER RICAVO NUOVI  
SPAZI DA DESTINARSI A SCUOLA PRIMARIA

TAVOLA

**SC**

SCHEMA DI CONTRATTO

Il progettista  
(geom. Umberto Benedetti)

R.U.P.  
(geom. Michele Rinaldo)

Il Sindaco  
(Fabio Ruffin)

(spazio per il protocollo)

DATA: luglio 2015

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI LOZZO ATESTINO (PD)

Repertorio n. \_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_\_

**CONTRATTO D'APPALTO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA  
ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL COMPLESSO SCOLASTICO  
"G. NEGRI" PER RICAPO NUOVI SPAZI DA DESTINARSI A SCUOLA PRIMARIA.**

(CUP J57B15000150005 - CIG \_\_\_\_\_)

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_  
presso la sede municipale in Piazza V. Emanuele II, 1 \_\_ avanti a me Dr.  
\_\_\_\_\_, Segretario Comunale senza l'assistenza dei testimoni avendovi

le parti contraenti, con me d'accordo, rinunziato, sono convenuti i seguenti signori della cui  
identità personale e capacità giuridica io, Ufficiale Rogante, sono personalmente certo:

-Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) il \_\_\_\_\_ e residente a  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_) in via \_\_\_\_\_, n. (C.F. \_\_\_\_\_) che  
interviene nel presente atto in nome per conto del Comune di Lozzo Atestino (PD) C.F.  
82001370285 – in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. 107 del  
T.U.E.L. Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 di seguito nel presente atto  
denominato semplicemente "stazione appaltante";

- Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ dell'impresa \_\_\_\_\_ con sede legale in  
\_\_\_\_\_ iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria  
Artigianato e Agricoltura di \_\_\_\_\_ al Numero \_\_\_\_\_ e al Repertorio Economico  
Amministrativo (REA) n. \_\_\_\_\_, codice fiscale e partita IVA  
\_\_\_\_\_ che agisce quale impresa appaltatrice in forma  
singola

**(oppure in alternativa)**

capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito con atto notaio \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, rep.\_\_\_\_\_/racc.\_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_  
c.f. \_\_\_\_\_ p.IVA \_\_\_\_\_;

2- impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_  
c.f. \_\_\_\_\_ p.IVA \_\_\_\_\_;

3- impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_  
c.f. \_\_\_\_\_ p.IVA \_\_\_\_\_;

4- \_\_\_\_\_

nonché l'impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ c.f. \_\_\_\_\_ p.IVA \_\_\_\_\_cooptata ai sensi dell'art. 92, comma 5, del Regolamento generale approvato con D.P.R. n. 207/2010, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore" o "impresa".

**PREMESSO**

• che con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 23.07.2015, esecutiva, è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di ampliamento del complesso scolastico "G.Negri" per ricavo nuovi spazi da destinarsi a Scuola Primaria per un importo da appaltare di euro 1.586.564,12 di cui euro 1.405.000,00 oggetto dell'offerta di ribasso ed euro 45.000,00 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante non soggetti a ribasso, euro 71.458,50 quale corrispettivo per la progettazione definitiva soggetto a ribasso ed euro 65.105,62 quale corrispettivo per la progettazione esecutiva soggetto a ribasso;

- che in seguito alla procedura aperta per l'appalto della progettazione definitiva ed esecutiva ed esecuzione dei lavori indetta con determinazione del Responsabile del Servizio Area Sviluppo Territoriale n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ i cui verbali di gara sono stati approvati con determinazione del Responsabile del Servizio Area Sviluppo Territoriale n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del \_\_\_\_\_%, un ribasso percentuale sul corrispettivo per la progettazione definitiva del \_\_\_\_\_%, un ribasso percentuale sul corrispettivo per la progettazione esecutiva del \_\_\_\_\_% ;
- che il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva;
- che la progettazione definitiva presentata dall'appaltatore, dopo il relativo e adeguato procedimento istruttorio è stata verificata con verbale di validazione sottoscritto in data \_\_\_\_\_ e successivamente approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- che la progettazione esecutiva è affidata a \_\_\_\_\_ in quanto \_\_\_\_\_ dell'appaltatore;
- che l'Impresa:
  - provvederà all'espletamento dell'attività di progettazione consegnando il progetto esecutivo entro i termini previsti dall'art. 22.2 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale così come ridotti in sede di offerta e che successivamente il Responsabile Unico del Procedimento procederà alla sua verifica;
  - che consegnerà, unitamente al progetto esecutivo di cui sopra, il Piano Operativo di Sicurezza;
  - ha costituito la cauzione definitiva, nella misura di € \_\_\_\_\_ (diconsieuro \_\_\_\_\_) in relazione alla certificazione di cui all'art. 40, comma

7 del D.Lgs. 163/2006, a garanzia di tutti gli obblighi assunti col presente atto tramite polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_\_\_\_ dalla Agenzia di \_\_\_\_\_. Detta polizza resterà depositata presso la Stazione Appaltante fino al pagamento della rata di saldo;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1 Conferma delle premesse**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### **Articolo 2 - Oggetto**

1. Il presente contratto ha per oggetto l'attività di progettazione definitiva ed esecutiva ed esecuzione dei lavori di ampliamento del complesso scolastico "G. Negri" per ricavo nuovi spazi da destinarsi a Scuola Primaria.
2. La categoria prevalente dei predetti lavori è la OG1, mentre è scorporabile la categoria OG11.
3. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

#### **Articolo 3 - Documenti parte integrante del contratto/ Elaborati progettuali**

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai documenti di cui all'art. 23 del presente contratto, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto definitivo presentato in sede di gara ed approvato dalla Stazione appaltante anche qualora adeguati o modificati

in sede di validazione o di approvazione.

3. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto definitivo presentato in sede di gara ed approvato dalla Stazione appaltante (aggiungere se del caso) adeguati o modificati in sede di validazione o di approvazione, ai quali si applica il ribasso contrattuale.

4. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'appaltatore; i prezzi unitari dell'elenco di cui al comma 3 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dagli articoli 45 e 46 del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale.

#### **Articolo 4 - Ammontare**

1. L'importo contrattuale ammonta a € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_)

di cui:

- a) Euro \_\_\_\_\_ per lavori veri e propri;
- b) Euro \_\_\_\_\_ per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- c) Euro \_\_\_\_\_ quale corrispettivo per la progettazione definitiva;
- d) Euro \_\_\_\_\_ quale corrispettivo per la progettazione esecutiva;

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e qualità di detti lavori.

#### **Articolo 5 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori - Proroghe**

1. In data \_\_\_\_\_ l'appaltatore ha ricevuto l'ordine di servizio per la redazione della progettazione esecutiva ai sensi dell'articolo 169, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010.

2. La progettazione esecutiva, sottoscritta dal progettista \_\_\_\_\_  
qualificato ai sensi delle vigenti disposizioni:
- a) deve pervenire alla stazione appaltante entro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) giorni dal ricevimento dell'ordine di servizio di cui al comma 1;
  - b) è controllata dal R.U.P. con le modalità previste dal Capitolato speciale descrittivo prestazionale.
3. Il progetto esecutivo è tempestivamente approvato dalla stazione appaltante, previa le verifiche e i controlli di legge e di regolamento.
4. Il responsabile del procedimento, se ne ravvisa la necessità, dispone che l'appaltatore provveda all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, come previsti dal capitolato speciale descrittivo prestazionale, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'appaltatore. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo; è fatta salva l'applicazione dell'articolo 168, commi da 2 a 11, del d.P.R. n. 207 del 2010.
5. Se il progetto esecutivo redatto dall'impresa non è ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore e in suo danno. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e all'appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dal capitolato generale in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.
6. Per i motivi di cui al comma 1, i lavori saranno consegnati e iniziati entro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) giorni dall'approvazione di cui al comma 3.
7. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) giorni naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
8. L'Appaltatore conferma di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e

particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. L'Appaltatore conferma altresì di aver verificato la disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché la disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

9. Ai fini dell'ultimazione dei lavori si applica l'art. 199 del D.P.R. 207/2010. Contestualmente alla redazione del certificato di ultimazione dei lavori si procederà a norma dell'art. 218 del D.P.R. 207/2010.

## **RAPPORTI TRA LE PARTI**

### **Articolo 6 - Penale per i ritardi**

L'impresa dichiara di conoscere ed accettare senza riserve le penali dettagliatamente elencate all'art. 22.4 del Capitolato speciale descrittivo prestazionale, qui integralmente richiamate.

### **Articolo 7 - Sospensioni e proroga dei termini contrattuali**

1. Si richiama e si applicano le disposizioni previste all'articolo 25 del Capitolato speciale descrittivo prestazionale.

### **Articolo 8 - Oneri a carico dell'appaltatore**

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri necessari per consegnare l'intervento terminato e funzionante, quelli a lui imposti per legge, per regolamento, in forza del Capitolato speciale descrittivo prestazionale.

2. In particolare costituiscono oneri dell'Appaltatore quelli dettagliatamente elencati al Capo XIII del Capitolato speciale descrittivo prestazionale.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal Sig. \_\_\_\_\_ Direttore di Cantiere designato per iscritto dall'Impresa, abilitato a dirigere i lavori secondo le caratteristiche delle opere da eseguire. L'impresa designa quale addetta alla gestione delle emergenze il Sig. \_\_\_\_\_

5. L'appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di segnalare all'Impresa che l'inadempimento della stessa deriva da indisciplina, incapacità o grave negligenza del Direttore di Cantiere o di uno o più dipendenti, segnalando che al protrarsi dell'inadempimento seguirà possibile risoluzione contrattuale. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Qualora, per qualsiasi motivo, l'appaltatore ritenga di dover sostituire il Direttore di Cantiere, dovrà tempestivamente comunicarlo al Responsabile del Procedimento allegando, qualora si tratti di tecnico esterno all'Impresa, la procura speciale in originale, oppure copia conforme della procura generale.

7. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, salvo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 169 del DPR 207/10.

#### **Articolo 9- Contabilizzazione dei lavori**

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. Si richiama, in particolare, il Capo VI del CSDP.

#### **Articolo 10- Invariabilità del corrispettivo**

1 . Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

2. Al contratto si applica il prezzo chiuso di cui all'art. 133 del Codice dei Contratti.

3. Per eventuali lavorazioni a misura connesse a variazioni introdotte in corso di realizzazione dei lavori, si applicano gli artt. 45 e 46 del CSDP.

#### **Articolo 11 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo**

1. L'anticipazione è dovuta nella percentuale del \_\_\_\_\_ (oppure) non è dovuta ai sensi dell'art. \_\_\_\_ e dell'art. 32 del Capitolato così come ivi disciplinata.

2. La Stazione Appaltante, in corso d'opera, dopo aver constatato la reale e regolare esecuzione dei lavori, accrediterà all'appaltatore gli importi, previa acquisizione di regolari fatture, per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento in conformità a quanto disciplinato all'art. 33 del CSDP, che in questa sede si richiama integralmente.

3. Il compenso per gli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso, sarà contabilizzato proporzionalmente all'importo dello Stato di Avanzamento Lavori.

4. I pagamenti delle somme dovute in acconto o a saldo, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 145/2000, saranno effettuati, in conformità agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. e fatto salvo l'esito positivo delle verifiche di cui all'art. 6 del D.P.R. 207/2010, soltanto alle persone autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare. La cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante.

5. L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l'Appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.

6. All'importo dei lavori eseguiti, che serve a base per il pagamento degli acconti, non verrà in nessun caso aggiunto il valore dei materiali provvisti a piè d'opera, sebbene accettati dal D.L. e destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte

dell'appalto.

7. Ad ogni pagamento dovrà corrispondere la relativa fattura fiscale, che dovrà essere presentata in forma elettronica dietro specifica richiesta da parte dell'Amministrazione. Si precisa che i termini di cui all'art. 143 del D.P.R. 207/2010, per il pagamento degli importi dovuti in base al Certificato di pagamento decorreranno, qualora successivi a quelli del certificato di pagamento, dalla data in cui la fattura perverrà alla Stazione Appaltante in base al riscontro di protocollo.

Nessuna pretesa per ritardi contabili potrà essere avanzata dall'Appaltatore, qualora la Direzione lavori a suo giudizio, ritenga non contabilizzabili, per vizi o difetti, determinate categorie di lavori, ovvero parte di esse. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. 207/2010 per ciò che concerne l'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore.

8. Per l'eventuale cessione dei crediti derivanti dal contratto si applicheranno le disposizioni contenute nell'art. 117 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..

9. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e prima della redazione del conto finale. Il pagamento della rata di saldo verrà effettuato previa prestazione da parte dell'appaltatore di garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 235 del D.P.R. 207/2010, entro 60 giorni dall'emissione del Certificato di collaudo provvisorio.

10. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

#### **Articolo 12 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i..

2. L'Impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla Prefettura -

Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia dell'inadempimento delle proprie eventuali controparti (subappaltatori/ subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9bis, della citata Legge n. 136/2010 e s.m.i..

4. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni contenute nella Legge n. 136/2010 e s.m.i..

#### **Articolo 13 - Ritardo nei pagamenti**

In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti e fatto salvo quanto previsto al successivo art. 21, comma 3, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli artt. 142, 143 e 144 del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010.

#### **Articolo 14 - Collaudo e Verifica delle lavorazioni. Garanzie e presa**

##### **in consegna dei lavori**

1. Il collaudo, così come previsto dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale all'art. 59, è emesso entro i termini ivi previsti.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto, fino all'emissione del collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di

parte o di tutte le opere ultimate a norma dell'art. 60 del CSDP.

#### **Articolo 15 - Cessione del contratto**

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

#### **Articolo 16 - Recesso, risoluzione, scioglimento del contratto, revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto**

1. La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre alla corresponsione del decimo dell'importo delle opere non eseguite. In caso di recesso, troverà pertanto applicazione quanto disposto all'art. 134 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..

2. Nel caso di fallimento, richiesta di concordato preventivo o di morte dell'Appaltatore, o di uno o più soci della ditta, in caso di società, l'Amministrazione può dichiarare lo scioglimento del contratto, mediante notificazione della propria decisione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Tale fattispecie non prevede alcun compenso riconosciuto agli eredi e/o aventi causa dell'Appaltatore, riferito alla parte di contratto non ancora eseguita.

3. In relazione ai casi di cessione di azienda, atti di trasformazione, fusione e scissione, di trasferimento o di affitto di azienda, si applicherà l'art. 116 del Dlgs 163/2006 e s.m.i.

4. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le procedure di cui agli articoli 135 e 136 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del R.U.P., provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le

controdeduzioni avanzate, l'Amministrazione dispone, su proposta del R.U.P., la risoluzione del contratto di appalto. Quando per negligenza dell'Appaltatore l'esecuzione dei lavori ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare, per il compimento delle opere in ritardo, un termine di durata non inferiore a 10 giorni (dieci), fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il D.L., in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., provvederà a disporre la risoluzione del contratto, previa l'attivazione delle procedure di cui all'art. 138 del D.Lgs. 163/2006.

5. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

6. Il contratto è immediatamente ed automaticamente risolto ed è revocata l'autorizzazione al subappalto e subcontratto nei seguenti casi:

a) di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza del lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

b) qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive contemplate nel D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 recante "Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove misure in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13/08/2010, n. 136";

c) qualora dovesse emergere la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre Imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse.

Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali sopra previste, salvo il diritto di risolvere il contratto. Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell'affidatario non sia ritenuto meritevole di approvazione, il responsabile del procedimento avvia la procedura di cui all'articolo 136 del D.Lgs n. 163/2006 e all'art. 169, comma 6 del D.P.R. n. 207/2010. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e all'affidatario è riconosciuto unicamente quanto previsto dall'articolo 157, in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.

#### **Articolo 17 - Contenzioso**

1. Si applicano gli artt. 240 e 240 bis del D.Lgs. 163/2006.
2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono deferite al giudice ordinario. È esclusa la competenza arbitrale. Il Foro competente è quello di Padova.

### **TITOLO II**

#### **ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

##### **Articolo 18 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza**

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare o fare applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori e per tutto il periodo di svolgimento degli stessi.
2. L'appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme di cui al precedente punto 1, da parte degli eventuali subappaltatori, nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
3. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

4. L'Appaltatore si impegna ad osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro ed a rispettare le prescrizioni impartite dalla Direzione Lavori.

5. L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa di cui al precedente art. 16, comma 6, lettera a), che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

#### **Articolo 19 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere**

1. L'appaltatore s'impegna ad osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e a rispettare le prescrizioni previste dal P.O.S., predisposto dall'Impresa stessa, del quale assume ogni onere e obbligo.

2. L'appaltatore conferma le nomine del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del responsabile per la gestione delle emergenze, e la designazione quale medico competente ai sensi della D.Lgs. 81/2008, agli atti della Stazione appaltante.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva gli aggiornamenti della documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi (P.S.C. e P.O.S.) da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. Integrano altresì il presente articolo, gli artt. 47, 48 e 49 del CSDP.

#### **Articolo 20 - Subappalto**

1. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni, con i limiti e le modalità previste dalla normativa vigente.

2. L'appaltatore deve trasmettere, entro 20 giorni da ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori e cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento, così come previsto al comma 3 dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

3. L'Appaltatore si impegna ad inserire, in eventuali contratti di subappalto, le clausole riferite all'obbligo di immediata comunicazione alla Regione ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova - della notizia dell'inadempimento delle proprie eventuali controparti (subappaltatori/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. Integra altresì il presente articolo il Capo X del CSDP.

#### **Articolo 21 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva**

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_, per l'importo di € \_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_), in relazione alla certificazione di cui all'art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
3. La garanzia è svincolata a norma dell'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
4. Integrano altresì il presente articolo, gli artt. 42 e 43 del CSDP.

#### **Articolo 22 - Responsabilità verso terzi e assicurazione**

1. Ai sensi dell'articolo 129 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 125 del D.P.R. 207/2010, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per danni che l'Appaltatore dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato, a tale scopo, un'assicurazione che tiene indenne la stazione appaltante - durante l'esecuzione dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo - da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, che portino al danneggiamento o alla distruzione delle opere realizzate ed esistenti con polizza n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rilasciata dalla \_\_\_\_\_ per un massimale di € \_\_\_\_\_ (diconsiEuro \_\_\_\_\_) per opere in corso di realizzazione, con un massimale di € \_\_\_\_\_ (diconsiEuro \_\_\_\_\_) per opere preesistenti e con un massimale di € \_\_\_\_\_ (diconsiEuro \_\_\_\_\_) per demolizione e sgombero.
3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione che tiene indenne la stazione appaltante - durante l'esecuzione dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo - dalla responsabilità civile verso terzi, con polizza n. \_\_\_\_\_ rilasciata dalla \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ con un massimale di € \_\_\_\_\_ (diconsiEuro \_\_\_\_\_).
4. L'appaltatore ha stipulato altresì un'assicurazione, ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs.

163/06, che tiene indenne la stazione appaltante a copertura dei rischi derivanti dalle attività di progettazione - a partire dall'approvazione del progetto definitivo e per l'esecuzione dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo - dalla responsabilità civile verso terzi, con polizza n. \_\_\_\_\_, rilasciata dalla \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ per un massimale di € \_\_\_\_\_ (diconsi Euro \_\_\_\_\_)

5. Integra altresì il presente articolo, l'art. 44 del CSDP.

### **TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 23 - Documenti facenti parte del contratto.**

1. Fanno parte del presente contratto ai sensi dell'art. 137, comma 1 del D.P.R. 207/2010 e ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- a) il Capitolato speciale d'appalto, integrato dalle condizioni di cui alla progettazione definitiva presentata dall'appaltatore in sede di gara, come eventualmente integrato in sede di validazione e di approvazione;
- b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni del progetto definitivo come approvato dalla Stazione appaltante; saranno altresì automaticamente parte del contratto gli elaborati grafici progettuali e le relazioni del progetto esecutivo da redigere a cura dell'appaltatore, come successivamente approvato dalla Stazione appaltante;
- c) l'elenco dei prezzi unitari di cui all'art.3, comma 3;
- d) i piani di sicurezza di cui all'art. 131 del D.Lgs n. 163/2006;
- e) il cronoprogramma;
- f) le polizze di garanzia di cui agli artt.21 e 22;

2. Ai sensi dell'art. 137, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010 i documenti elencati al precedente comma 1, lettera a) e lettera c) sono allegati al presente contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante presso il

Comune di Lozzo Atestino.

3. Ai sensi dell'art. 137, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010, fanno altresì parte del contratto alle condizioni di cui al precedente comma 2, secondo periodo, i seguenti documenti:

- a) Il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale a corredo del progetto preliminare posto a base di gara, come automaticamente integrato dalle condizioni di cui all'offerta tecnica dell'appaltatore;
- b) Gli atti di assenso espressi dalle diverse autorità, in forza di disposizioni legislative o regolamentari, con le eventuali prescrizioni.

#### **Articolo 24 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari**

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente contratto, si applicano le norme vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 e s.m.i., il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e il D.M. 145/2000 e s.m.i..

#### **Articolo 25 - Spese, imposte, tasse e trattamento fiscale**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del Collaudo.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

#### **Articolo 26 - Trattamento dei dati**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura verranno trattati al solo fine dell'affidamento. Il Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali è \_\_\_\_\_.

#### **Articolo 27 - Efficacia**

1. Il presente contratto si intende perfezionato con la firma delle parti contraenti.
2. La sottoscrizione avviene avanti a me, Segretario Comunale, che ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto su \_ facciate intere, regolarmente bollate, e dei suoi allegati dei quali è stata data lettura alle parti contraenti che li hanno dichiarati conformi alla loro volontà ed in segno di accettazione, li sottoscrivono in unico esemplare.

Per la stazione appaltante

L'appaltatore

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

\_\_\_\_\_